



Comune di Ponte San Nicolò
Provincia di Padova

<p>REGOLAMENTO PER I REFERENDUM</p>

approvato con atto di C.C. n. 3 del 17.01.1994 (atti C.R.C. n. 668 del 03.02.1994)

in vigore dal 24 febbraio 1994

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
REGOLAMENTO PER I REFERENDUM

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17.01.1994)

Art. 1

Il Comune di Ponte San Nicolò, a norma dell'art. 78 dello Statuto Comunale, riconosce il referendum consultivo come strumento incisivo di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.

Art. 2

I referendum sono indetti dal Sindaco su richiesta di seicento elettori, oppure, su proposta della maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati. Hanno diritto di voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 3

I referendum consultivi possono riguardare tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare attuazione nell'azione amministrativa.

Art. 4

Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

Art. 5

Quando la richiesta sia di iniziativa popolare, l'ammissibilità del referendum è sottoposta al parere preventivo di legittimità del Segretario Comunale.

L'eventuale dichiarazione di inammissibilità dei referendum può essere fondata esclusivamente su motivi di illegittimità ai sensi del precedente art. 4.

Art. 6

All'atto della presentazione della proposta di referendum, i promotori la notificano al Sindaco ed ai Capigruppo Consiliari, contestualmente al nominativo di due rappresentanti (uno effettivo ed uno supplente) ai quali è affidato il compito di rappresentare a tutti gli effetti i promotori stessi. I rappresentanti dei promotori devono essere iscritti alle liste elettorali del Comune.

Art. 7

Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica. Ove possibile il quesito sarà accompagnato da elementi indicanti la valutazione economica. I proponenti, previa autorizzazione del Sindaco, possono avvalersi della collaborazione delle strutture burocratiche del Comune.

Art. 8

Dopo il parere di ammissibilità di cui all'art. 5, le firme degli elettori devono essere raccolte su fogli di formato standard (A4) recanti nella prima facciata la proposta da sottoporre a referendum, come da modello allegato B). Tali fogli devono essere preventivamente vidimati entro tre giorni dall'istanza dal Segretario Comunale o da un notaio; le proposte, sottoscritte secondo le modalità di cui al successivo paragrafo, devono essere presentate al Sindaco entro sessanta, giorni dalla data, della comunicazione del parere preventivo di ammissibilità ai rappresentanti dei promotori della, proposta di referendum.

Le firme dei proponenti devono essere autenticate con la modalità di cui alla Legge 15/1968: l'iscrizione dei proponenti nelle liste elettorali del Comune di Ponte San Nicolò deve essere attestata, in calce ai fogli contenenti le firme oppure allegando agli stessi idonei certificati. La risposta al quesito sarà affermativa o negativa ed indicata con SI o NO nella scheda elettorale come da schema allegato A).

Art. 9

La regolarità delle firme e delle certificazioni di iscrizione alle liste elettorali viene controllata dalla Commissione Comunale per i referendum di cui al successivo art. 12 entro quindici giorni dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

Gli atti vengono quindi trasmessi al Sindaco che, entro trenta giorni, indice con proprio decreto il referendum. Tale termine può essere prorogato di trenta giorni sentita la Commissione Comunale, al fine di evitare la coincidenza del referendum con altre consultazioni elettorali o gravi interferenze con il normale funzionamento delle scuole destinate, ad ospitare le sezioni elettorali.

Quanto disposto, dall'art. 8 e dal presente, non si applica ai referendum proposti dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 2. Anche in questo caso, peraltro, il Sindaco indice entro sessanta giorni, con proprio decreto, il referendum, fatta sempre salva la possibilità di proporre i termini di cui al comma precedente.

Art. 10

Il Sindaco da notizia ai cittadini della consultazione referendaria non meno di trenta giorni prima della data fissata per le votazioni mediante manifesto affisso all'albo pretorio, ed in altri luoghi pubblici.

Per la propaganda elettorale si farà riferimento alle vigenti norme in materia, in quanto applicabili. È esclusa dalla assegnazione degli spazi per affissione, la propaganda indiretta.

Art. 11

Le operazioni elettorali si svolgeranno in un'unica giornata festiva con inizio alle ore otto e termine alle ore venti con spoglio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali.

Il numero delle sezioni elettorali (seggi) è fissato dal Sindaco, sentita la Commissione Comunale per i referendum. Sarà costituita non meno di una sezione per ognuna delle sedi che normalmente ospitano le sezioni per le elezioni politiche ed amministrative. L'ufficio elettorale di sezione è costituito da un Presidente di seggio sorteggiato dall'elenco degli idonei ad assumere l'incarico di Presidente di seggio e due elettori del Comune scelti a sorteggio fra gli iscritti all'Albo Comunale degli scrutatori. I promotori del referendum ed i partiti politici rappresentati nel Consiglio Comunale hanno facoltà di inviare propri rappresentanti presso le sezioni elettorali.

Art. 12

La Commissione Comunale per i referendum è composta dai membri della 1^a Commissione Consiliare integrata, di volta in volta da due rappresentanti di cui all'art. 6 o da due nominati dal comitato dei proponenti per ciascuna delle proposte oggetto di referendum.

I rappresentanti dei proponenti partecipano ai lavori con voto consultivo.

Art. 13

La Commissione Comunale per i referendum cura il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio; procede alla proclamazione dei risultati entro ventiquattro ore dal termine della consultazione; si esprime su osservazioni e reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio pervenuti entro dieci giorni dalla data delle votazioni. Le decisioni definitive su tali reclami vengono assunte dal Sindaco entro dieci giorni.

Art. 14

Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, si riunisce per deliberare i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 15

Per la validità del referendum è richiesta la partecipazione di almeno il 50% più uno degli aventi diritto.

Art. 16

Le spese per l'effettuazione del referendum, compresi moduli per la raccolta delle firme, schede elettorali, avvisi per il pubblico e schermi di verbali di sezione, nonché i compensi ai componenti l'Ufficio Elettorale di Sezione secondo gli importi definiti per le operazioni referendarie nazionali, sono a carico del Bilancio Comunale previste in un capitolo appositamente predisposto.

REGOLAMENTO PER I REFERENDUM

INDICE

Art. 1	1
Art. 2	1
Art. 3	1
Art. 4	1
Art. 5	1
Art. 6	1
Art. 7	2
Art. 8	2
Art. 9	2
Art. 10	2
Art. 11	2
Art. 12	3
Art. 13	3
Art. 14	3
Art. 15	3
Art. 16	3